

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

NOVITA' NORMATIVE IRPEF

ANNO D'IMPOSTA 2020

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1	Persone fisiche	3
1.1	Trattamento integrativo e ulteriore detrazione	3
1.2	Detrazione del comparto sicurezza e difesa	3
1.3	Residenti a Campione d'Italia	3
1.4	Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità sociale	4
1.5	Detrazione oneri al 19%	4
1.6	Ulteriori detrazioni (erogazioni liberali per emergenza Covid e polizze assicurative eventi calamitosi)	4
1.7	Bonus facciate	5
1.8	Superbonus al 110%	5
1.9	Bonus vacanze	6
1.10	Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti	6
2	Persone fisiche titolari di partita iva	7
2.1	Contributi a fondo perduto	7
2.2	Deducibilità IMU	8
2.3	Credito d'imposta per investimenti	8
2.4	Ridefinizione dei requisiti e dei limiti per fruire del regime forfetario	10
3	Società di persone	11
3.1	Premessa	11
3.2	Emergenza epidemiologica e verifica società di comodo	11
3.3	Spese di formazione del personale dipendente	11

1 Persone fisiche

1.1 Trattamento integrativo e ulteriore detrazione

Il D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente (c.d. riduzione del cuneo fiscale) prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2020, da un lato un 'trattamento integrativo' in sostituzione del bonus Irpef e dall'altro disponendo un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda parametrata al reddito.

In particolare il 'trattamento integrativo', pari a 600 euro per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, riguarda i soggetti con un reddito complessivo fino a 28.000 euro mentre l'ulteriore detrazione riguarda coloro con un reddito compreso tra 28.001 e 40.000 euro. L'importo dell'ulteriore detrazione è pari a 600 euro (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) per i redditi di 28.001 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo trova evidenza nel rigo RN43, dove viene indicato anche il bonus Irpef mentre l'ulteriore detrazione trova evidenza nel rigo RN7 col5.

Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi esenti dei ricercatori e docenti e degli impatriati. Condizione per l'applicazione del trattamento integrativo è che l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e ai fini della verifica della capienza dell'imposta lorda si considerano anche i premi di produttività, assoggettati ad imposta sostitutiva.

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) all'art. 128 ha previsto l'applicazione dell'agevolazione anche nel caso in cui il soggetto risulta incapiente per effetto del minor reddito prodotto nel 2020, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti negativi derivanti dagli ammortizzatori sociali, disciplinati dalle norme intervenute a sostegno del reddito nel periodo dell'emergenza pandemica dovuta al Covid.

Il calcolo dell'agevolazione viene pertanto effettuato considerando la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al soggetto in assenza dell'emergenza sanitaria.

1.2 Detrazione del comparto sicurezza e difesa

Dall'anno d'imposta 2019 è stata introdotta la detrazione riservata al personale di polizia e delle forze dell'ordine con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

La misura della detrazione è stabilita annualmente con D.P.C.M e nel 2020 la detrazione è pari a 582,50 euro.

1.3 Residenti a Campione d'Italia

Dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell'imposta netta dovuta, per dieci periodi d'imposta, dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia relativa ai redditi prodotti in euro o in franchi svizzeri.

1.4 Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità sociale

Per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1.5 Detrazione oneri al 19%

Dal 2020 la detrazione degli oneri al 19%, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Inoltre l'ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Si tratta ad esempio delle spese d'istruzione, universitarie, spese funebri, erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche, Onlus, enti dello spettacolo, spese veterinarie, premi assicurativi.

Sono stati inoltre modificati alcuni limiti massimi di spesa detraibile:

- per le spese veterinarie il limite è passato a 500 euro;
- per le spese d'istruzione il limite è passato a 800 euro.

1.6 Ulteriori detrazioni (erogazioni liberali per emergenza Covid e polizze assicurative eventi calamitosi)

Tra le spese per le quali è prevista la detrazione al 30% sono comprese le erogazioni liberali per Covid-19 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tali spese vengono indicate con il codice '72' nei righi da RP8 a RP13 e l'importo non può essere superiore a 100.000 euro.

Inoltre è stata prevista la detrazione al 90% sui premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi del sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione. Tali spese vengono indicate con codice '81' nei righi da RP8 a RP13.

1.7 Bonus facciate

Dal 1° gennaio 2020 è stata introdotta la detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Tali spese vengono indicate nella sez. III-A relativa alle ‘Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio’.

Possono beneficiare del bonus anche i lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, a condizione che vengano soddisfatti specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

- “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari.

In tal caso le spese vengono indicate nella sez. IV del quadro RP con il codice 15.

1.8 Superbonus al 110%

Il Decreto Rilancio ha introdotto la detrazione al 110% (cd. Superbonus) per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per specifici interventi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Tale agevolazione si aggiunge a quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, del sismabonus e dell'ecobonus.

La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali (4 quote annuali per le spese sostenute nel 2022) entro i limiti dell'imposta annua.

L'agevolazione si applica agli interventi principali o trainanti che riguardano:

- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.

Rientrano nell'agevolazione anche gli interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali, che sono definiti interventi aggiuntivi o trainati che riguardano:

- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici;

- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi soggetti a tale agevolazione sono riportati nella sez. III-A “spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio”, III-C “altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e 110%” (per le strutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente ad interventi superbonus) e sez. IV “spese per interventi finalizzati al risparmio energetico” del quadro RP.

In alternativa alla fruizione della detrazione è possibile optare per lo sconto in fattura praticato dai fornitori o per la cessione del credito disposta a favore dei fornitori, altri soggetti o istituti di credito.

1.9 Bonus vacanze

Il Decreto Rilancio ha istituito una nuova agevolazione in favore delle famiglie fino a 40.000 euro di ISEE da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.

Il beneficio spetta per l'80% sotto forma di sconto sull'importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell'anno in cui è avvenuto l'utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. L'ammontare del credito d'imposta non può essere superiore a 100 euro.

1.10 Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti

Viene estesa al 2020 l'esenzione ai fini Irpef, già prevista per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorreranno alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

2 Persone fisiche titolari di partita iva

2.1 Contributi a fondo perduto

I contributi a fondo perduto sono sovvenzioni in denaro per imprese e professionisti, finalizzate a fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19. Per espressa previsione normativa non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi

Decreto Rilancio

L'articolo 25 del Dl n. 34 del 19 maggio 2020 ("decreto Rilancio") riconosce ai titolari di attività d'impresa, di lavoro autonomo e agricole, un indennizzo commisurato alla diminuzione di fatturato causata dall'emergenza Coronavirus.

Il beneficio è limitato ai soggetti che, nel 2019, hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro, calcolato considerando:

- per i titolari di reddito agrario, il volume d'affari;
- per i titolari di attività di impresa, i ricavi di cui all'art. 85 comma 2 lettere a) e b) del TUIR;
- per i titolari di attività di lavoro autonomo, i compensi di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR.

Inoltre, l'erogazione del contributo è concessa a condizione che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019;
- inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

L'ammontare corrisposto si calcola applicando alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019 una delle percentuali di seguito riportate:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia precedente ma non l'importo di 1.000.000 euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia precedente ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo, per le persone fisiche, è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro.

Decreto “Ristori”

Il decreto “Ristori” (DI n. 137 del 28 ottobre 2020), dispone un contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l'attività prevalente in uno dei settori economici che il medesimo decreto specifica in una tabella.

Detta tabella è stata modificata con ampliamento dei codici ATECO dal decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 (Decreto “Ristori bis”).

L'importo riconosciuto è commisurato al contributo a fondo perduto previsto dal sopradescritto decreto “Rilancio”: per le categorie economiche maggiormente colpite dal lockdown, è previsto un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%.

2.2 Deducibilità IMU

La legge di bilancio 2020 ha disposto, a regime, l'integrale deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (annualità 2022). Inoltre, in via transitoria, è stato previsto un graduale incremento della deducibilità dell'IMU: 50% per il periodo d'imposta 2019 e 60% per il periodo d'imposta 2020 e 2021.

2.3 Credito d'imposta per investimenti

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, escluso:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164, comma 1, TUIR;
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Beneficiano del credito d'imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio

d'impresa, di cui all'allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L'incentivo sostituisce le precedenti discipline del superammortamento e dell'iperammortamento che, per i medesimi investimenti, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione ed una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, non è previsto credito d'imposta per:

- gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento - articolo 1, Dl 34/2019);
- gli investimenti riguardanti i beni "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell'iperammortamento o della maggiorazione del 40% - articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).

La misura dell'agevolazione è diversa a seconda del tipo dei beni oggetto dell'investimento:

- per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700 mila euro di costi ammissibili;
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d'imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

La fruizione può avvenire a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0"
- dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

2.4 Ridefinizione dei requisiti e dei limiti per fruire del regime forfetario.

Per accedere al regime forfetario e quindi all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%, resta immutata la condizione di avere realizzato nell'anno precedente ricavi per un ammontare inferiore a 65.000 euro, ma tra i requisiti richiesti si aggiungono:

- non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori
- non avere percepito, nell'anno, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro.

3 Società di persone

3.1 Premessa

Il modello Redditi SP è lo strumento dichiarativo attraverso cui risulta possibile l'imputazione del reddito in capo a ciascun socio o associato, che provvederà al pagamento Irpef o Ires a seconda della propria veste giuridica.

La base normativa sottostante le dichiarazioni Redditi SP coincide con quella che governa l'attività di impresa in termini Irpef. Conseguentemente le principali novità normative riguardanti le società di persone sono rinvenibili in quanto già riportato per i titolari di partita IVA.

Di seguito si pongono in evidenza aspetti che si ritiene possano maggiormente interessare l'insieme dei dichiaranti Redditi SP.

3.2 Emergenza epidemiologica e verifica società di comodo

Le società e gli enti che non siano riusciti a conseguire ricavi e redditi tali da superare il test di operatività, qualora intendano fare valere la causa delle condizioni straordinarie legate all'emergenza da Covid-19, dovranno presentare interpello probatorio all'Agenzia delle entrate, che procederà alle valutazioni caso per caso.

È stata esclusa una specifica disapplicazione automatica e generalizzata.

3.3 Spese di formazione del personale dipendente

Il bonus per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale impresa 4.0 è confermato per il 2020.

Il beneficio viene rimodulato secondo i seguenti criteri:

- nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 mila euro;
- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila euro;
- nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Per tutte le imprese, fermi restando i tetti massimi annuali, la misura del credito d'imposta è comunque aumentata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori dipendenti svantaggiati.